



Bruxelles, 28 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'OMOLOGAZIONE DI TALUNI VEICOLI E MOTORI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo⁴.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali⁵, il regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli⁶ e il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per quanto riguarda le merci immesse sul mercato dell'Unione *prima* della data del recesso, l'Unione si adopera per concordare soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'Unione relativa alle merci immesse sul mercato a norma del diritto dell'Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en.

⁵ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali⁷ (di seguito "**i regolamenti**") non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso.

Il presente avviso riguarda i **veicoli e i motori che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti e sono immessi sul mercato dell'Unione-27⁸ a decorrere dalla data del recesso.**

È stato pubblicato un avviso separato per quanto riguarda le conseguenze giuridiche del recesso del Regno Unito per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE⁹ (veicoli a motore)¹⁰.

1. CONSEGUENZE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 168/2013, nonché dell'articolo 8, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1628, il costruttore stabilito fuori dall'Unione deve designare, ai fini della rappresentanza dinanzi all'autorità di omologazione dello Stato membro e ai fini della vigilanza di mercato, un unico rappresentante stabilito nell'Unione.

A partire dalla data del recesso i rappresentanti dei costruttori con sede nel Regno Unito non saranno considerati come stabiliti nell'Unione ai fini degli articoli indicati sopra. Pertanto, nella misura in cui i regolamenti siano ancora rilevanti ai fini delle loro attività, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione sono invitati a prendere le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data del recesso, i loro rappresentanti designati siano stabiliti nell'Unione-27.

2. CONSEGUENZE PER LE OMOLOGAZIONI E PER LE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

I veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 possono essere immessi sul mercato, immatricolati, e messi in circolazione solo se sono corredati di un certificato di conformità valido rilasciato dal

⁷ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁸ Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato come unità singola o in serie. Per ulteriori informazioni sul concetto di immissione sul mercato si veda il capitolo 2 della comunicazione della Commissione 2016/C 272/01 "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016", GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1 (di seguito denominata "la Guida blu").

⁹ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

¹⁰ "Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'omologazione dei veicoli a motore", pubblicato l'8.2.2018 e disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

costruttore, attestante che i veicoli sono stati fabbricati in conformità all'omologazione UE rilasciata da un'autorità di uno Stato membro¹¹.

I regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 definiscono "autorità di omologazione" come *"l'autorità di uno Stato membro, istituita o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e l'eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il costruttore rispetti i propri obblighi di conformità della produzione"*¹².

I motori per le macchine mobili non stradali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 o le macchine mobili non stradali sulle quali sono installati tali motori possono essere immessi sul mercato soltanto se il motore è provvisto di una valida omologazione UE¹³.

Il regolamento (UE) n. 2016/1628 definisce "autorità di omologazione" come *"l'autorità di uno Stato membro, istituita o designata da uno Stato membro e notificata dallo stesso alla Commissione, e che sia competente per: a) tutti gli aspetti dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori; b) la procedura di autorizzazione; c) la concessione e, se del caso, la revoca o il rifiuto di omologazione UE e il rilascio dei certificati di omologazione UE; d) la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri; e) la designazione dei servizi tecnici; e f) l'accertamento che il costruttore rispetti i propri obblighi circa la conformità della produzione."*¹⁴

A decorrere dalla data del recesso i regolamenti cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Ciò significa che a partire da tale data l'autorità di omologazione del Regno Unito cesserà di essere un'autorità di omologazione UE ai sensi dei regolamenti. Di conseguenza, a decorrere dalla data del recesso non sarà possibile per un costruttore immettere sul mercato dell'Unione:

- i) veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 corredati di un certificato di conformità relativo a un'omologazione rilasciata dall'autorità di omologazione del Regno Unito precedentemente competente a norma del diritto unionale;
- ii) motori destinati a macchine mobili non stradali o macchine mobili non stradali sulle quali tali motori sono installati, e per i quali l'omologazione è stata rilasciata dall'autorità di omologazione del Regno Unito precedentemente competente a norma del diritto unionale.

L'autorità di omologazione del Regno Unito non sarà più in grado di svolgere alcuna delle funzioni e attività proprie di un'autorità di omologazione ai sensi dei regolamenti

¹¹ Cfr. gli articoli 33 e 38 del regolamento (UE) n. 167/2013 e l'articolo 6, paragrafo 2, e gli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) n. 168/2013.

¹² Cfr. l'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 167/2013 e l'articolo 3, punto 56, del regolamento (UE) n. 168/2013.

¹³ Cfr. articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1628.

¹⁴ Articolo 3, punto 55, del regolamento (UE) n. 2016/1628.

per quanto riguarda le omologazioni rilasciate prima della data del recesso. Inoltre l'autorità di omologazione del Regno Unito non sarà più in grado di rilasciare revisioni o estensioni di tali omologazioni in base all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 168/2013 o all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1628.

Per quanto riguarda le omologazioni concesse dalle autorità del Regno Unito prima della data del recesso, la Commissione sta valutando quali siano le misure appropriate e necessarie affinché la conformità al diritto unionale continui ad essere garantita e agevolata.

Il sito web della Commissione sul settore automobilistico (https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en) fornisce informazioni di carattere generale sulla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile all'omologazione dei veicoli a motore. Ove necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI